



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori Mauro Maria MARINO, FORNARO, GIACOBBE,
Eva LONGO, MOSCARDELLI, Gianluca ROSSI, SUSTA, VACCIANO e ZELLER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2016

Disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla
restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge reca misure in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari.

Esse scaturiscono dalla necessità di dare certezza al diritto dei depositanti circa la restituzione delle somme «dormienti» su conti e depositi bancari, comunque denominati e di loro spettanza.

Numerosi contenziosi, infatti, sono nati nel corso degli ultimi anni fra banche e cittadini proprio in relazione al diniego talune volte opposto al depositante alla riscossione del credito giacente sui conti e depositi bancari, comunque denominati, non movimentati da oltre anni, adducendo motivazioni quali la prescrizione del diritto alla restituzione della cifra oppure in ragione della scadenza dei termini di conservazione della documentazione contabile relativa al conto, al deposito o al libretto, che non consentirebbe di stabilire con certezza la tracciabilità del deposito.

Recenti e contrastanti pronunce della Corte di cassazione in materia di termine

prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari, suggeriscono di proporre una norma di interpretazione autentica, ancorché sotto forma di disposizione a se stante, che definisca con certezza le modalità cui le banche debbono attenersi nei casi descritti.

A tal fine, l'articolo 1 del disegno di legge prevede che il termine prescrizione del diritto alla restituzione di somme giacenti in relazione a qualsiasi contratto di deposito, comunque denominato, sottoscritto con una banca italiana o una succursale in Italia di banca comunitaria o extracomunitaria, o con un intermediario finanziario, decorra dal giorno della richiesta della restituzione delle somme da parte del titolare o degli aventi titolo.

La misura, pertanto, supera l'indirizzo giurisprudenziale che indica nella costituzione del deposito il momento in cui si determina il *dies a quo* e amplia le possibilità dei clienti di recuperare somme giacenti e non movimentate, anche nel caso di decorrenza del termine decennale calcolato seguendo l'indirizzo da superare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine prescrizione del diritto alla restituzione di somme giacenti in relazione a qualsiasi contratto di deposito, comunque denominato, sottoscritto con una banca italiana o una succursale in Italia di banca comunitaria o extracomunitaria, come definite dall'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o con un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, decorre dal giorno della richiesta della restituzione delle somme da parte del titolare o degli aventi titolo.

